



**ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA**

CONFINDUSTRIA CATANIA

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI	PAG.	2
REGOLAMENTO SEZIONE AUTONOMA DEGLI EDILI	PAG.	6
REGOLAMENTO ASSOCIATI AGGREGATI	PAG.	30
REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI	PAG.	31
REGOLAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE PER LA PICCOLA INDUSTRIA	PAG.	43
REGOLAMENTO COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE	PAG.	46

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

- 1. Inquadramento nelle Sezioni**
- L'Associazione, in relazione ai diversi settori merceologici nei quali si svolge l'attività delle imprese associate, è articolata in sezioni di categoria. Per la costituzione di ogni sezione occorrono non meno di cinque imprese. Ogni impresa viene inquadrata nella sezione merceologica afferente l'attività svolta.
- Nel caso in cui, in relazione all'attività produttiva svolta dalla impresa, non sia già costituita in seno all'Associazione la sezione corrispondente, l'impresa sarà inquadrata in una sezione affine o nella sezione "Varie".
- 2. Elencazione degli organi delle Sezioni**
- Sono organi delle Sezioni:
- 1) l'Assemblea di Sezione;
 - 2) il Comitato Direttivo;
 - 3) la Presidenza.
- 3. Assemblea di Sezione**
- a) Composizione**
- L'Assemblea di sezione è composta da tutte le imprese inquadrate nella sezione di una stessa attività industriale o di ogni gruppo di attività affini come previsto dal precedente art. 1. Le imprese inquadrate in ogni singola sezione sono rappresentate dal titolare, dal rappresentante legale o da un consigliere di amministrazione o da un dirigente purché muniti di delega di rappresentanza permanente, in conformità all'art.3. dello statuto
- b) Convocazione**
- L'Assemblea di sezione è convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, almeno un mese prima dell'Assemblea Generale dell'Associazione, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato Direttivo o ne faccia richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo delle imprese facenti parte della Sezione.
- Per questi ultimi due casi l'avviso di convocazione deve essere spedito entro sette giorni dalla data di richiesta.
- L'avviso di convocazione deve essere spedito al recapito aziendale per posta, telefax, o posta elettronica con convalida di avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data di riunione o, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima della data di riunione. Nei termini di urgenza l'ordine del giorno non potrà essere integrato.
- L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, in prima e seconda convocazione, della riunione, nonché gli argomenti da trattare. -
- c) Riunioni e deliberazioni**
- L'Assemblea di sezione è valida in prima convocazione quando vi partecipa la maggioranza delle imprese aventi diritto al voto ed in seconda convocazione - ossia quando sia trascorsa almeno un'ora da quella indicata per la prima convocazione - quale che sia il numero delle imprese partecipanti aventi diritto al voto. L'impresa che non interviene alla riunione può, con delega scritta, farsi rappresentare. Ogni associato presente può essere portatore di non più di due

deleghe, ad eccezione del rappresentante di una holding che può essere portatore di più di due deleghe dei soci del gruppo.

L'Assemblea di sezione è presieduta dal Presidente della Sezione; funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, un funzionario da lui delegato o, in mancanza nominato dal Presidente.'

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, attribuiti a norma dell'art. 8 dello statuto dell'associazione, ed impegnano tutti gli appartenenti alla Sezione.

Lo scrutinio segreto costituisce una procedura inderogabile per tutte le votazioni per l'elezione delle cariche e per le deliberazioni riguardanti le singole imprese.

Delle deliberazioni dell'Assemblea di sezione viene redatto, a cura del segretario, processo verbale in apposito libro che firmato dal Presidente e dal segretario deve essere depositato presso la Direzione dell'Associazione.

d) Attribuzioni

L'Assemblea di sezione provvede a:

- 1) deliberare sulle direttive generali per la realizzazione degli interessi delle sezioni in armonia con gli scopi generali dell'Associazione;
- 2) eleggere il Comitato Direttivo;
- 3) deliberare sulle relazioni del Comitato Direttivo;
- 4) deliberare su qualunque argomento, che possa riflettere gli interessi della categoria, sottoposto dagli organi della Sezione stessa;
- 5) deliberare eventuali variazioni al numero dei componenti il Comitato Direttivo di sezione previsto dal successivo art. 4 lettera a).

4. Comitato Direttivo di Sezione

a) Composizione

Il Comitato Direttivo è composto da tre componenti ivi compresa la Presidenza con incrementi di due componenti per ogni 15 imprese, salvo quanto previsto al precedente art. 3, punto 5.

b) Convocazione

Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne viene fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Comitato stesso. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto spedito al recapito aziendale per posta, telefax, o posta elettronica con convalida di avvenuta ricezione almeno tre giorni utili precedenti la data fissata per la riunione. Per giorni utili si intendono quelli in cui gli uffici dell'Associazione sono normalmente aperti. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto con 24 ore di anticipo per telefax o posta elettronica con convalida di avvenuta ricezione

L'avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare.

c) Riunioni e deliberazioni

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Il Comitato delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti i quali dispongono

di un voto ed impegnano la sezione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente; funge da segretario il Direttore o, in sua assenza o impedimento, un funzionario da lui delegato o, in mancanza, nominato dal Presidente.

Delle deliberazioni del Comitato Direttivo viene redatto, a cura del segretario, processo verbale in apposito libro che firmato dal Presidente e dal segretario deve essere depositato presso la Direzione dell'Associazione.

d) Il Comitato Direttivo ha il compito di:

- 1) favorire lo sviluppo ed il progresso dell'attività della categoria e curare gli interessi della Sezione;
- 2) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente o i vice presidenti fra i quali indicherà chi di questi svolge la funzione di vicario;
- 3) preparare la relazione sull'attività della Sezione da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Sezione;
- 4) fissare le direttive per le regolamentazioni collettive dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese inquadrato nella Sezione e stipulare, anche a mezzo di delegazioni, gli eventuali contratti collettivi di categoria con riguardo agli interessi generali dell'Associazione;
- 5) designare e nominare, anche a mezzo del Consiglio Direttivo dell'Associazione, i propri rappresentanti presso enti, organi in cui sia ammessa una rappresentanza di sezione;
- 6) deliberare su tutti gli altri argomenti interessanti la vita della Sezione che per statuto non siano riservati alla competenza di altri organi dell'Associazione

5. Presidenza di Sezione

Il Presidente della Sezione ha il compito di:

- rappresentare la Sezione;
- presiederne il Comitato Direttivo;
- convocare le riunioni degli organi di Sezione;
- curare la esecuzione delle deliberazioni degli organi di Sezione;
- assumere ogni iniziativa nell'interesse della Sezione.

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento e ne svolge i compiti.

6. Norme particolari riguardanti le Sezioni

a) Adesione alle Associazioni di categoria.

Le sezioni possono aderire alle rispettive Associazioni nazionali e/o regionali di categoria.

Le ditte associate inquadrato nelle sezioni aderenti alle Associazioni nazionali di categoria sono tenute:

- ad osservare anche lo statuto delle Associazioni nazionali di categoria, e le deliberazioni adottate in base ad esso dagli organi competenti;
- alla esatta osservanza delle regolamentazioni collettive stipulate dalle Associazioni nazionali di categoria e degli integrativi provinciali stipulati dalla Sezione;

-al pagamento del contributo annuale in favore delle Associazioni nazionali e/o regionali di categoria a norma della statuto delle stesse Associazioni, oltre al contributo dovuto all'Associazione degli Industriali della provincia di Catania. In caso di mancato pagamento del contributo alla Associazione nazionale e/o regionale di categoria si procede come indicato per la condizione di morosità prevista all'art. 6 dello statuto dell'Associazione.

La instaurazione e la cessazione dei rapporti associativi con organismi regionali e nazionali di categoria deve essere deliberata dall'Assemblea di sezione, ed attuata sia a mezzo dell'Associazione, sia direttamente dalla Sezione.

7. Norme generali

- 1) Tutte le cariche di Sezione potranno essere ricoperte anche da dirigenti dell'impresa espressamente delegati;
- 2) In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo della maggioranza dei componenti il comitato direttivo l'organismo decade per intero
- 3) Il Comitato direttivo di sezione composto da soli tre rappresentanti decade per intero quando uno dei tre rappresentanti viene a cessare dalla carica per qualsiasi motivo
- 4) Qualora le cariche rimangano scoperte, per qualsiasi ragione, durante il loro corso, i competenti organi provvedono a sostituirli entro sessanta giorni con nuovi eletti che restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso;
- 5) Tutte le cariche relative alle sezioni hanno durata pari a due anni. La carica di presidente della sezione non può essere ricoperta per più di sei anni consecutivi. I presidenti di sezione potranno essere rieletti nello stesso incarico dopo una interruzione di almeno un biennio. In caso di mancato rinnovo delle cariche entro i sessanta giorni successivi la scadenza biennale, il presidente dell'associazione interviene in via sostitutiva.

E' fatto obbligo ai presidenti di sezione di riunire le imprese inquadrature nella stessa almeno ogni sei mesi. In mancanza, il presidente dell'associazione può intervenire in via sostitutiva.

8. Annullamento delle deliberazioni

Per le deliberazioni dei Comitati Direttivi e delle Assemblee di sezione che coinvolgono anche indirettamente gli interessi di altre sezioni o dell'Associazione vale quanto disposto dall'art. 28 lett. D dello statuto dell'Associazione.

9. Norme di rinvio allo Statuto

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme dello statuto dell'associazione

deliberato dalla Giunta del 29/11/11

REGOLAMENTO ANCE CATANIA

INDICE

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

- ART.1 Costituzione
- ART.2 Scopi
- ART.3 Rapporti con l'Ance

TITOLO SECONDO SISTEMA ASSOCIATIVO

- ART.4 Sistema associativo
- ART.5 Ammissione dell'impresa associata e cessazione
- ART.6 Diritti delle imprese associate
- ART.7 Obblighi delle imprese associate
- ART.8 Imprese assistite
- ART.9 Soci aggregati
- ART.10 Contributi
- ART.11 Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali
- ART.12 Anagrafe

TITOLO TERZO

- ART.13 Governance
- ART.14 Eleggibilità alle cariche sociali
- ART.15 Durata e requisiti delle cariche sociali
- ART.16 Assemblea dei soci ordinari – Costituzione
- ART.17 Convocazioni – Deliberazioni – Verbali
- ART.18 Attribuzioni dell'Assemblea
- ART.19 Consiglio generale – composizione
- ART.20 Consiglio Generale – Attribuzioni
- ART.21 Riunioni e Deliberazioni
- ART.22 Presidenza – elezione, durata e attribuzioni
- ART.23 Commissione di designazione
- ART.24 Vice Presidenti
- ART.25 Commissioni Referenti
- ART.26 Il Tesoriere
- ART.27 Il Collegio dei Garanti Contabili
- ART.28 I Proviviri
- ART. 29 Gruppo Giovani

TITOLO QUARTO GESTIONE ECONOMICA – FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

- ART.30 Autonomia finanziari e patrimoniale
- ART. 31 Direzione
- ART.32 Fondo Comune
- ART. 33 Amministrazione e gestione
- ART. 34 Esercizio finanziario – Bilancio

TITOLO QUINTO –DISPOSIZIONI FINALI

- ART.35 Durata-Scioglimento – Aggregazioni
- ART.36 Disposizioni generali
- ART.37 Richiamo allo Statuto dell'ANCE e dell'Associazione Industriali
- ART.38 Controversie
- ART.39 Norma di collegamento organizzativo

Norme Transitorie

TITOLO PRIMO **COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI**

ART. 1 Costituzione

Ance Catania è costituita nell'ambito dell'Associazione Industriali della provincia di Catania e ha sede in Catania.

Ance Catania si avvale del logo Ance in coerenza con le modalità stabilite dall'Ance stessa.

Il presente Regolamento è predisposto in conformità al Regolamento tipo approvato da Ance e Confindustria, nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto di Ance e Confindustria, ed entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea della Sezione e del Consiglio Generale dell'Associazione industriali. Quest'ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi dalla trasmissione del Regolamento da parte della Sezione e, decorso tale termine, il Regolamento si intende comunque approvato.

Il presente Regolamento disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne, nonché la loro autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

ART. 2 Scopi

La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Associazione Industriali, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela e all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni.

A tal fine la Sezione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'Ance; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
- d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;

e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di impresa e di altri idonei organismi;

f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relative ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e la partecipazione a programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici o privati.

g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti.

h) promuove la pubblicazione di periodici, riviste, monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;

i) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;

l) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;

m) designa i propri rappresentanti nei competenti organi della Associazione degli Industriali e nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati dall'Associazione Industriali, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;

n) esercita, in via esclusiva, la gestione politica, economica e patrimoniale degli enti bilaterali di settore territoriali con totale autonomia nel loro governo;

o) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del c.c.n.l. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;

p) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;

q) assume, nell'interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;

r) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali, della Sezione.

La Sezione svolge il ruolo di interlocutore primario delle istituzioni e dei soggetti decisionali sulle politiche nel campo delle infrastrutture, dell'edilizia e delle costruzioni.

In particolare, in tema di politica delle infrastrutture, nel puntuale rispetto della

ripartizione di ruoli e competenze tra i sistemi Ance e Confindustria, la Sezione è la sede preminente di dibattito e di definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, fermo restando le competenze specifiche di altre componenti del sistema e quelle generali dell'Associazione industriali di Catania sui fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'utenza industriale, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione sono comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza dell'Associazione Industriali.

ART. 3

Rapporti con l'Ance

La Sezione è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - Ance secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

La Sezione adotta il codice etico dell'Ance quale parte integrante del proprio Regolamento.

L'adesione della Sezione all'Ance comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità della Sezione con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art .10 dello Statuto.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'Ance e dell'Organismo associativo regionale dell'edilizia.

TITOLO SECONDO

SISTEMA ASSOCIATIVO

ART. 4

Sistema associativo

La Sezione inquadra, in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:

- a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
- b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari detti anche imprese associate, soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite.

Tali imprese possono svolgere, anche parzialmente, e con un solo ramo di azienda una delle attività previste dal comma uno.

È facoltà della Sezione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, come regolate all'art.2.

ART. 5

Ammissione dell'impresa associata e cessazione

Sono soci ordinari della Sezione le imprese edili ed affini che aderiscono all'Associazione Industriali ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili – Ance ai sensi dello Statuto di questa, indipendentemente dalla natura giuridica delle stesse.

La domanda di ammissione a socio ordinario della Sezione, o la cessazione, sono esaminate dal Consiglio Generale e comunicate all'Associazione Industriali che, in base al parere vincolante della Sezione, le delibera nella prima riunione utile dell'organo competente. In mancanza di tale delibera, la decisione assunta dal Consiglio generale si intende comunque approvata.

Le specifiche modalità organizzative sono state stabilite congiuntamente dalla Sezione e dall'Associazione, nel rispetto degli Accordi Ance-Confindustria di cui all'art.4

ART. 6

Diritti delle imprese associate

Dall'adesione all'Associazione Industriali e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione Industriali nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

Alle imprese associate competono i diritti di elettorato attivo e passivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

ART. 7

Obblighi delle imprese associate

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:

a) osservare, oltre allo Statuto dell'Associazione, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione ivi

compresi gli obblighi contributivi;

b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'Ance e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;

c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;

d) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo, di far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di Catania, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;

e) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza della Sezione;

f) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria.

ART. 8 Imprese Assistite

Fanno parte della Sezione in qualità di imprese assistite tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa edile di Catania che non siano soci ordinari e non aderenti ad altre organizzazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni.

Le imprese assistite usufruiscono di tutti i servizi della Sezione ad esclusione di quelli specificatamente dedicati ai soci ordinari e sono partecipi delle iniziative che la Sezione realizza nell'interesse specifico della categoria.

La qualità di socio assistito si perde:

- a) per acquisizione della qualifica di socio ordinario della Sezione;
- b) per cancellazione dalla Cassa Edile di Catania;
- c) per iscrizione ad altra organizzazione imprenditoriale del settore edile;
- d) per esclusione deliberata dal Consiglio Generale;
- e) per volontà dell'impresa assistita.

Le imprese assistite non hanno elettorato né attivo né passivo e non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

ART. 9 **Soci aggregati**

Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuna di esse nei confronti della Sezione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione Ance trasmette l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.

I soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

ART. 10 **Contributi**

Le imprese edili sono tenute a rispettare le disposizioni contributive stabilite dall'Associazione Industriali per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il consiglio Generale della Sezione può fissare una contribuzione destinata all'esclusivo finanziamento delle attività della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune della Sezione, di cui all'art. 31, che è distinto dal patrimonio dell'Associazione Industriali del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'Ance, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'Ance stessa.

In caso di inadempienza l'Ance potrà applicare le misure sanzionatorie all'uopo previste dallo Statuto nei confronti della Sezione.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'Ance, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'Ance.

Con riferimento alle sole imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'art.9 secondo comma.

ART. 11

Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'Ance che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'Ance, di cui al precedente art.10.

ART. 12

Anagrafe

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe dell'Associazione e del registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate ordinarie, delle imprese assistite, nonché delle imprese aggregate appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell'Ance, delle imprese aggregate appartenenti ai soci aggregati di Ance e di eventuali altre categorie.

La Sezione è obbligata a tenere costantemente aggiornata la suddetta anagrafe ed a comunicare all'Ance le variazioni secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento dell'anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese aggregate, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO GOVERNANCE

ART. 13 Governance

Sono Organi della Governance:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Generale
- c) Il Presidente e i Vice Presidenti
- d) Organi di controllo:
 - il Collegio dei Garanti contabili
 - i Probiviri
- e) il Tesoriere

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Gruppo Giovani ed è facoltà della Sezione prevedere altri Organi non direttivi.

Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ART. 14

Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative della Sezione sono riservate a rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

In tale senso l'impresa comunicherà all'Associazione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all'atto dell'iscrizione e che resta tale sino ad eventuale aggiornamento.

Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

ART. 15

Durata e requisiti delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari (nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di Ance e antecedentemente al rinnovo dello stesso).

Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato.

I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati.

Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo, solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione del presidente del Collegio dei garanti Contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni alla Sezione.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'Organo associativo di cui fanno parte.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che: rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'Ance; evidenzino situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche

associative e incarichi politici; assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Ance e della Sezione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale della Sezione e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale della Sezione stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale della Sezione a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri di cui all'art. 28.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

ART. 16

Assemblea dei soci ordinari - Costituzione

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all' art. 5.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale necessari per l'accesso alle cariche direttive – o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

Per le attribuzioni dei voti alle imprese si rinvia all'art. 8 dello Statuto dell'Associazione degli Industriali di Catania.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'Ance.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell'avviso di convocazione.

La attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata da una Commissione di tre soci, iscritti alla Sezione da almeno 15 anni, nominata dal Consiglio Generale della Sezione.¹ Le sue delibere sono coperte da rigoroso segreto di ufficio.

Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso di convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea.

La regolarizzazione contributiva può avvenire fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari (o in alternativa sino ad un massimo di 3 giorni prima della data dell'Assemblea).

Il calcolo dei voti si effettua tenendo conto di quanto effettivamente versato nel periodo di riferimento.

1. Possono essere previsti meccanismi diversi purché assicurino medesime garanzie. (es. ricorso ai Proviviri, Direttore/uffici dell'Associazione ecc.)

ART. 17

Convocazioni - Deliberazioni - Verbali

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno di norma entro il 30 giugno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale della Sezione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o via PEC da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo PEC con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione e funge da Segretario il Direttore della Sezione o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti ai soci.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto, salvo quelle per l'elezione di Presidente e Vice Presidenti per le quali è richiesta la maggioranza assoluta.

Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Sono ammesse – attraverso l'ausilio di strumenti di video-conferenza – anche assemblee simultanee in più sedi in caso di Associazioni territoriali di perimetro pluriprovinciale articolate in presidi territoriali con supporto di Coordinatori dei lavori

nelle diverse sedi collegate e operazioni di voto e scrutinio in simultanea con proclamazione dei risultati nell'Assemblea della sede legale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Gli esiti deliberativi del suddetto verbale devono essere inviati ai componenti l'assemblea possibilmente entro quindici giorni dalla data della riunione.

ART. 18

Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti e il Tesoriere;
- c) eleggere i n.5 componenti il Consiglio Generale della Sezione;
- d) eleggere il Collegio dei Garanti Contabili;
- e) eleggere i Proviriviri;
- f) approvare la relazione Annuale sulle attività della Sezione presentata dal Consiglio Generale;
- g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- h) deliberare sulle direttive di ordine generale che la Sezione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2.

Spetta all'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale dell'Associazione Industriali;
- b) deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art. 34;
- c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni e/o aggregazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance.

ART. 19

Consiglio Generale - composizione

Il Consiglio Generale della Sezione è composto dal Presidente, dai 2 Vice Presidenti, dal Tesoriere, da 5 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci e dai Presidenti degli Enti Bilaterali, qualora rappresentanti di imprese Ance e per la durata del loro mandato.

E' componente di diritto il Presidente del Gruppo Giovani ove costituito.

Fanno parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l'ultimo Past President, i Proviriviri, i componenti del Collegio dei Garanti contabili.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o dal Presidente vicario, se nominato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vice Presidenti, ovvero il Tesoriere, il Presidente provvede alla loro sostituzione che viene sottoposta alla ratifica nella prima Assemblea utile.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell'Ance nazionale provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale della Sezione, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

ART. 20

Consiglio Generale - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare su proposta del Presidente i rappresentanti della Sezione in Enti e Organismi esterni di cui all'art.2, punti l) ed m);
- c) nominare i membri delle commissioni referenti, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f) predisporre e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h) sovrintendere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune della Sezione e deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri, o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art.22;
- l) deliberare, ove previsto, in ordine alla nomina del Direttore o Segretario e alla risoluzione del rapporto di lavoro dello stesso; assumere e licenziare il personale della Sezione;
- m) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;

n)assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;

o)approvare il Regolamento del Gruppo giovani imprenditori edili, ove presente, e le sue eventuali modifiche;

p)dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione, ai sensi dell'art. 15;

q)deliberare ai sensi dell'art.5, secondo comma;

r)deliberare le prestazioni in favore delle imprese assistite di cui all'art. 8;

s)deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all'Accordo nazionale di cui all'art. 9, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione.

ART.21

Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio Generale della Sezione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto inviato per posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore -Segretario che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

ART. 22

Presidenza - elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine la Commissione di cui all'art.23, al termine delle consultazioni, individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale, fino a due mandati consecutivi.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Generale, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare la Sezione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione ed a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria della Sezione;
- h) curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i) in casi straordinari di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Generale della Sezione sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

l) proporre all'Assemblea i nominativi dei propri Vice Presidenti e del Tesoriere;

m) proporre al Consiglio Generale della Sezione le nomine negli enti esterni

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli organi direttivi ed

esecutivi della Associazione Industriali.

Egli rappresenta altresì la Sezione in seno all'Associazione nazionale costruttori edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

ART. 23

Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, i Proviviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvedono, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal codice etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all'Assemblea.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

ART. 24

Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero di 2 sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'art.22, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

ART. 25

Commissioni Referenti

Nell'ambito della Sezione possono essere costituite Commissioni Referenti per materia:

- Commissione di studio Opere Pubbliche
- Commissione di studio Urbanistica e Territorio

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Vice Presidente (oppure

ad un Coordinatore nominato dal Presidente).

Possono far parte delle suddette commissioni i Soci che hanno fatto pervenire la loro adesione

E' compito delle Commissioni Referenti di elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio Generale della Sezione.

ART. 26

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.

E' componente del Consiglio Generale della Sezione.

Partecipa in Assemblea senza diritto di voto limitatamente alle delibere relative all'approvazione dei bilanci.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale della Sezione, su proposta del Presidente, conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli art. 32 e 33 e cura le relazioni ai Bilanci Consuntivo e Preventivo, presentate dal Consiglio Generale della Sezione all'Assemblea.

Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente ad un Vice Presidente.

ART. 27

Il Collegio dei Garanti contabili

Il Collegio dei Garanti contabili è composto da tre componenti effettivi aventi idonei requisiti, eletti dall'Assemblea, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.

Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sulla amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria della Sezione e ne riferisce alla Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Garanti contabili possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del

Consiglio Generale della Sezione e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione dei bilanci, all'Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea.

ART. 28 **I Probiviri**

Le relazioni organizzative e funzionali tra i Probiviri del sistema Ance e del sistema Confederale sono definite dall'Addendum all'Accordo Ance-Confindustria del 25 maggio 2016, sottoscritto il 22 dicembre 2017, e da sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto almeno quattro Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna alla Sezione.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra i soci e la Sezione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione, a pena di irricevibilità del ricorso, il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore della Sezione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia,

ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Catania tra quelli eletti dalla Assemblea.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente della Sezione ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Ance nazionale.

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance nazionale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

L'interpretazione del presente Regolamento, nonché di ogni altra norma regolativa della Sezione è di esclusiva competenza dei Probiviri, che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Probiviri dell'Associazione degli industriali al fine di garantire il massimo raccordo operativo.

Le decisioni dei Probiviri di cui al precedente comma sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.

Salvo quanto previsto dall'art. 15 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati.

Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti adottati dai Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri della Sezione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Nel caso di controversie tra la Sezione Ance oppure i soci di essa, con altri soci dell'Associazione Industriali non appartenenti alla Sezione edili o con la stessa Associazione Industriali, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest'ultima, mentre l'appello compete ad un Collegio congiunto secondo quanto previsto al punto 3 dell'Addendum di cui al primo comma del presente articolo.

Restano ferme le altre funzioni dei Probiviri previste dallo Statuto dell'Associazione Industriali di Catania.

ART. 29 Gruppo Giovani

Nell'ambito di Ance Catania è costituito il Gruppo giovani, in linea con le norme di formazione e funzionamento del Regolamento dei giovani imprenditori edili approvato da Ance.

TITOLO QUARTO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

ART. 30 Autonomia finanziaria e patrimoniale

In forza dell'esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale derivanti dalle fonti autonome del settore, la Sezione gode di autonomia finanziaria e patrimoniale, con facoltà di acquisire beni mobili e immobili,

istituire propri uffici ed assumere personale alle proprie dipendenze.

A tal fine la Sezione provvede a richiedere l'attribuzione di un proprio codice fiscale e ad aprire un proprio conto corrente bancario.

Condotte lesive dell'autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa e dell'esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale della Sezione costi-tuiscono causa di Commissariamento che verrà adottato in base alle disposizioni dello Statuto di Ance.

ART. 31 **Direzione**

All'organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto un Direttore o Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Generale, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione.

Il Direttore o Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore o Segretario è assunto o nominato con delibera del Consiglio Generale della Sezione.

La Sezione, comunica all'Associazione Industriali l'assunzione alle proprie dirette dipendenze del Direttore o Segretario.

Qualora la Sezione non provveda ai sensi del comma 3 il Direttore o Segretario è nominato dal Consiglio Generale della Sezione su proposta del Direttore dell'Associazione Industriali.

Nel caso di cui al comma precedente il Direttore o Segretario della Sezione fanno parte dell'organico dell'Associazione Industriali. Il Direttore o Segretario, qualunque sia il suo inquadramento, per le materie trasversali comuni a più settori industriali si coordina con il Direttore dell'Associazione Industriali.

ART. 32 **Fondo Comune**

Il Fondo Comune è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione conformemente agli scopi statutari. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità dell'Associazione Industriali.

Durante la vita della Sezione non possono essere distribuiti agli associati, neanche

in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 33

Amministrazione e gestione

Per l'amministrazione del Fondo Comune della Sezione provvede il Consiglio Generale della Sezione stessa.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione con firma abbinata del Tesoriere.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente della Sezione.

Il Presidente può delegare per iscritto ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale della Sezione conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

ART. 34

Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Generale della Sezione, conformemente alle disposizioni di legge, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'Ance. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli uffici.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed alla approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale della Sezione ai Garanti contabili della stessa che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Generale curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale della Sezione, i soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'Art.18, alla gestione economico-finanziaria della Sezione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale della Sezione in funzione della previsione

delle entrate.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35

Durata-Scioglimento - Aggregazioni

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di Ance il quorum deliberativo è di tre quarti della totalità dei voti attribuiti in Assemblea.

ART. 36

Disposizioni generali

Le modifiche al presente Regolamento, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di Ance che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di Ance.

Le modifiche entrano in vigore con l'approvazione della Assemblea della Sezione e del Consiglio Generale della Associazione Industriali. Quest'ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi, dalla trasmissione delle modifiche da parte della Sezione e decorso tale termine si intendono comunque approvate.

ART. 37

Richiamo allo Statuto dell'Ance e dell'Associazione Industriali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione Industriali, nel cui ambito la Sezione è costituita.

ART. 38

Controversie

Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e l'Associazione Industriali sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'Ance e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

ART. 39 **Norma di collegamento organizzativo**

Fermo restando un attivo coinvolgimento della Sezione nei percorsi evolutivi della rappresentanza territoriale di Confindustria secondo le modalità stabilite dall'Accordo Ance Confindustria del 25 maggio 2016, la Sezione ha facoltà, in relazione a processi aggregativi attuati dall'Associazione industriale, di mantenere la propria organizzazione ed il perimetro territoriale di propria competenza, previa dimostrazione all'Ance delle condizioni di sostenibilità organizzativa, di rappresentanza ed economica.

I progetti di aggregazione devono essere preventivamente e tempestivamente portati a conoscenza di Ance ai fini delle attività di verifica e coordinamento organizzativo.

NORME TRASITORIE

I

In attesa dell'adeguamento dello Statuto dell'Associazione degli Industriali - Confindustria Catania le norme del Regolamento che si riferiscono al Consiglio generale si intendono riferite all'attuale Giunta di Confindustria Catania.

II

Al fine di armonizzare la durata delle cariche sociali alle nuove disposizioni statutarie (4 anni) la scadenza delle stesse slitta al 2020.

III

Fino alla cessazione del mandato del Presidente in carica alla data di approvazione del presente Regolamento, resta in carica il Consiglio Direttivo che svolgerà le funzioni attribuite al Consiglio Generale.

**Approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 18 Luglio 2019 –
approvato dalla Giunta di Confindustria Catania il 17 Settembre 2019**

REGOLAMENTO ASSOCIATI AGGREGATI

Art.1 Associato aggregato.

Hanno lo status di associato aggregato le imprese, le Associazioni di imprese stabilmente organizzate e i gruppi di imprese con attività complementari, strumentali, raccordate economicamente con quelle delle imprese industriali. Non possono essere associati come soci aggregati imprese singole che hanno i requisiti per aderire come associati effettivi.

Il loro numero non deve snaturare per consistenza ed importanza la caratteristica di rappresentanza dell'Associazione stessa.

Art.2 Ammissione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art.3 Contributi associativi.

Vengono fissati dal Consiglio Direttivo con delibera apposita che ne stabilisce l'entità e le modalità di erogazione.

Art.4 Durata del rapporto associativo.

Valgono le norme statutarie previste per gli associati effettivi.

Art.5 Rappresentanza legale.

Valgono le norme statutarie previste per gli associati effettivi.

Art.6 Collegamento con gli Organi dell' Associazione.

L'associato aggregato è componente dell' Assemblea, secondo le norme previste all' art.. 13 dello statuto vigente dell' Associazione. Solo nel caso di Associazione o gruppo di imprese ha una Rappresentanza nella Giunta dell' Associazione espressa dal presidente o capogruppo e da un altro componente, appositamente delegato dall'associazione o dal gruppo di imprese.

Non può, invece., ricoprire cariche negli organi associativi

Art.7 Attribuzione del voto.

L'associato aggregato dispone di un numero di voti calcolato secondo l'art.15 dello statuto vigente. In Giunta disporrà solo dei voti di presenza.

Art.8 Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme generali dello statuto dell' Associazione, dello statuto Confederale e del codice etico.

APPROVATO DALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2001



REGOLAMENTO

Gruppo Giovani Imprenditori

Confindustria Catania



Approvato dall'Assemblea del Gruppo il 15/11/2010
Ratificato dalla Giunta di Confindustria Catania il 23/11/2010

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1 - Costituzione

Nell'ambito di Confindustria Catania – Associazione degli Industriali della Provincia (d'ora innanzi Associazione), e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori (d'ora innanzi Gruppo), come previsto dall'articolo 27 dello Statuto dell'Associazione.

Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2 - Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto dei principi di Confindustria e delle finalità indicate nello Statuto dell'Associazione, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa, della cultura d'impresa, del merito e della legalità;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione e della Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- svolgere un'azione costante di promozione dello sviluppo economico, civile e sociale del territorio della Provincia di Catania.

Art. 3 - Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Associazione e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce, ove necessari, gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della Scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione attiva dei componenti alle attività dell'Associazione, della Confindustria e di ogni livello dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;
- delega propri rappresentanti negli organismi direttivi dell'Associazione e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori della Confindustria.

Art. 4 - Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico, nella Carta dei Valori di Confindustria e nella delibera per la tutela della trasparenza nelle Associazioni territoriali del Mezzogiorno (Giunta 28 gennaio 2010), adottati dalla componente organizzativa. In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Associazione.

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 - Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte all'Associazione, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese, purché siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- un solo rappresentante per ciascuna impresa iscritta all'Associazione, individuato all'interno delle figure previste dai commi II e III dell'articolo 9 del regolamento sugli organi confederali (il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali, amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura), espressamente indicato per iscritto su carta intestata dell'impresa.

Potranno essere iscritti al Gruppo, con diritto di elettorato attivo più soggetti legati da vincoli di parentela ai sensi del codice civile, espressione di una stessa impresa, ferma restando, in tal caso, la limitazione a due componenti di uno stesso organo del diritto di elettorato passivo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività, e per un periodo limitato non superiore a 9 mesi, anche imprenditori titolari di aziende non aderenti alla Confindustria, purché in possesso dei requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Modalità di ammissione e rapporto associativo

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa iscritta all'Associazione, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri dell'Associazione.

Il rapporto associativo decorre dalla data di accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Quota associativa

E' facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio dell'Associazione.

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potranno essere assunte nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative e della quota associativa individuale, ove prevista;
- per espulsione deliberata dai Probiviri dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con il Codice Etico, la Carta dei Valori di Confindustria e la delibera per la tutela della trasparenza nelle Associazioni territoriali del Mezzogiorno (Giunta 28 gennaio 2010), o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 9 - Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

Sezione I - ASSEMBLEA

Art. 10 - Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni mediante comunicazione inviata per fax o posta elettronica, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere

inviata per posta, fax o posta elettronica, con preavviso di almeno venti giorni e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro venti giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo, o in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/4 dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa la prima mezz'ora la seduta sarà regolarmente costituita con 1/5 dei soci aventi diritto al voto, eccezion fatta per l'elezione del Presidente e del CD in cui è sempre necessaria la presenza dei 1/4 dei soci aventi diritto al voto.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Art. 11 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo.
- b) Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo.
- c) Integrare, in caso di necessità, i membri del Consiglio Direttivo.
- d) Approvare il Bilancio.
- e) Determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota associativa prevista all'art. 7.
- f) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche.
- g) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Associazione.
- h) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10.

Art. 12 - Modalità di votazione

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Hanno diritto al voto gli aderenti al Gruppo Giovani Imprenditori:

- le cui imprese di appartenenza siano in regola con i contributi associativi e con la quota associativa individuale, ove prevista;

- che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della votazione;
- che alla data dell'Assemblea abbiano almeno 12 mesi di anzianità di iscrizione al Gruppo;
- che abbiano partecipato almeno ad una delle Assemblee convocate nell'ultimo anno; a tal fine non saranno considerate valide le presenze per delega.

Ogni socio può essere portatore, oltre che del proprio voto, anche di un voto per delega.

Sezione II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da otto membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio, senza diritto di voto, l'ultimo Presidente del Gruppo e il Presidente del Gruppo Giovani della sezione Autonoma degli Edili.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

I mandati espliciti parzialmente sono considerati come completi se di durata superiore a 365 giorni.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 14 - Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere, corredate di motivazioni, devono pervenire per iscritto – anche via fax e/o posta elettronica accettata - almeno tre giorni utili prima della Assemblea, alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo:

- le cui imprese di appartenenza siano in regola con i contributi associativi e con la quota individuale, ove prevista;
- che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della votazione;
- che abbiano maturato almeno un anno di anzianità alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva;
- che abbiano partecipato almeno alla metà delle Assemblee convocate nell'ultimo anno, fatte salve le assenze giustificate per gravi motivi e con le limitazioni previste dall'art. 5 in caso di soggetti legati da vincoli di parentela.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, le quali saranno integrate tramite elezione in una successiva Assemblea.

Art. 15 - Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e, comunque, almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via fax e/o posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi dovrà provvedere il Vice Presidente Vicario. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

In mancanza del Presidente, l'adunanza sarà presieduta dal Vicepresidente Vicario.

La modalità di votazione è stabilita di volta in volta dal Presidente, ma nelle deliberazioni concernenti persone si procede necessariamente a scrutinio segreto.

Art. 17 - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo.
- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.
- c) Nominare e revocare i due Vicepresidenti su proposta del Presidente del Gruppo.
- d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.
- e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
- f) Nominare, su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.
- g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 5.
- h) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.
- i) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Associazione.
- l) Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui al successivo art. 19.
- m) Nominare e revocare il Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo.

Art. 18 - Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera h) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, decade l'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, e il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi. Decorso tale termine, dovrà provvedere il Vice Presidente Vicario uscente.

Art. 19 - Commissione Elettorale e Verifica Poteri

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre componenti che abbiano maturato una significativa esperienza nell'ambito del Gruppo Giovani Imprenditori e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della convocazione dell'Assemblea elettiva.

La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- ricevere le candidature per la carica di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo ed accertare i requisiti dei candidati;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per lo svolgimento di tutte le operazioni inerenti al proprio mandato, la Commissione è assistita dal Direttore dell'Associazione o, su sua delega, dal Segretario del Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Presidente uscente propone all'Assemblea i nomi dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere, su indicazione della stessa Commissione Elettorale.

Si dà luogo, innanzitutto, all'elezione del Presidente e, proclamato quest'ultimo, all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Associazione.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti della Commissione che nel corso del loro mandato compiono 40 anni continuano ad esplicare le loro funzioni fino alla nomina di una nuova commissione ma perdono il diritto di voto nell'ambito del Gruppo.

SEZIONE III - PRESIDENZA

Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo:

- la cui impresa di appartenenza sia in regola con i contributi associativi e con la quota associativa individuale, ove prevista;
- che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione;
- che abbia maturato almeno due anni di anzianità di iscrizione al Gruppo Giovani Imprenditori alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva;
- che abbia esplicato almeno un mandato in seno al Consiglio Direttivo;
- che abbia partecipato almeno alla metà delle Assemblee convocate nell'ultimo anno, fatte salve le assenze giustificate per gravi motivi;
- che soddisfi i requisiti di rappresentanza previsti al comma quarto dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione;
- che abbia partecipato attivamente alla vita associativa;
- che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo programma.

Scaduti i termini, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e/o posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica 3 anni e non è rieleggibile.

I mandati espliciti parzialmente sono considerati come completi se di durata superiore a 365 giorni.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente Vicario fino alla successiva Assemblea.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi dell'Associazione;

- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni all'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vicepresidenti, degli eventuali Consiglieri incaricati, del Tesoriere e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue delibere;
- predispose la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vicepresidenti o uno dei Consiglieri;
- cura i collegamenti nell'ambito dell'Associazione, dell' Organizzazione Confindustriale e con altri Gruppi o Associazioni.

Art. 22 - Vicepresidenti

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente, nel numero di due. Tra questi il Presidente indicherà il Vicepresidente Vicario.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vicepresidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Le cariche di Vicepresidente vicario (art. 22 c. 2), Delegato in Giunta dell'Associazione, Delegato nel Comitato Regionale e Delegato nel Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori (art. 17 lettera d) devono essere ricoperte da aderenti al Gruppo che abbiano i requisiti di rappresentanza previsti al comma 4 dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato, in linea di principio, il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO

GESTIONE

Art. 24 - Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Associazione con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza seduta stante.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 25 - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo, ove ritenuto opportuno, ha facoltà di nominare tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, il Tesoriere, il quale sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto e previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 27 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta dell'Associazione.

Art. 28 - Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

L'attività del Gruppo Giovani Imprenditori è soggetta alle norme del presente Regolamento.

Per quanto ivi non previsto, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

Art. 29 - Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte della Giunta dell'Associazione, previa approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo Giovani.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprono cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso.

Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto articolo 5.

Art. 30 - Regolamentazione delle assenze

Decade dalla carica chi non partecipa per quattro volte consecutive alle riunioni dell'organismo a cui appartiene o è stato designato;

- chi nel corso di un anno non partecipa ad almeno la metà delle riunioni tenute dall'organismo a cui appartiene, senza giustificato grave motivo.

REGOLAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE PER LA PICCOLA INDUSTRIA

1. Scopi.

Il Comitato Provinciale P.I., costituito a norma dell'art. 26 dello statuto di Confindustria Catania, in armonia con gli indirizzi e l'attività di Confindustria Catania, ha lo scopo di:

- tutelare gli interessi specifici delle imprese minori;
- concorrere, nel quadro dell'azione svolta da Confindustria Catania, allo studio ed alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna delle rappresentanze industriali;
- contribuire alle attività di Confindustria Catania con l'apporto di risorse umane, con l'elaborazione di idee e l'organizzazione di concrete iniziative.

2. Requisiti di appartenenza.

Fanno parte della Piccola Industria le imprese che hanno alle loro dipendenze un numero di addetti non superiore a cinquanta. Non appartengono alla Piccola Industria quelle aziende che fanno parte di medi e grandi gruppi industriali.

3. Compiti.

Ai fini previsti dal precedente articolo, gli organi della Piccola Industria, di cui all'art. 26 dello Statuto di Confindustria Catania, secondo le rispettive competenze, possono:

- a) esaminare i problemi della Piccola Industria, avvalendosi eventualmente di apposite commissioni di studio in contatto ed in collaborazione, ove occorra, con i gruppi o sezioni della Piccola Industria costituiti presso altre associazioni;
- b) elaborare efficaci soluzioni a tali problemi e promuoverne la pratica attuazione, nello spirito di collaborazione di cui al punto precedente;
- a) programmare iniziative di collegamento con l'opinione pubblica, con le Istituzioni e le forze politiche e sociali al fine di richiamare l'attenzione sui problemi, sugli obiettivi e sul ruolo della Piccola Industria;
- b) partecipare con i propri rappresentanti a manifestazioni ed iniziative che rivestono particolare interesse per la Piccola Industria;
- c) provvedere alla nomina dei propri rappresentanti in seno agli organismi del sistema confederale locale, regionale e nazionale che prevedano tali rappresentanze.

4. Organi.

Sono organi della Piccola Industria:

- a) il Comitato Provinciale,
- b) il Presidente e due Vice Presidenti che costituiscono il Comitato di Presidenza;

5. Comitato Provinciale.

Il Comitato Provinciale Piccola Industria viene rinnovato ogni due anni. In caso di nuova costituzione di Sezione merceologica, la stessa potrà nominare il proprio rappresentante in seno al Comitato e lo stesso durerà in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo.

Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuna Sezione merceologica costituita presso Confindustria Catania, designato dal Comitato Direttivo di ciascuna Sezione fra i rappresentanti delle piccole imprese inquadrato nella stessa. Qualora una Sezione non provveda a tale designazione in seno al Comitato Provinciale P.I. si considera automatica ed esplicita la rinuncia.

Il Comitato Provinciale:

- elegge fra i suoi membri, a scrutinio segreto, il Presidente;
- su proposta del Presidente elegge sino ad un massimo di due Vice Presidenti, e tra questi il Presidente può nominare un Vicario;
- svolge ogni azione necessaria per il conseguimento degli scopi previsti dall'art 1;
- assolve i compiti che le vengono demandati dallo Statuto di Confindustria Catania e dal presente Regolamento;
- svolge gli specifici compiti ad esso delegati dagli Organi di Confindustria Catania;
- designa i rappresentanti provinciali della Piccola Industria in seno agli analoghi organismi provinciali, regionali e nazionali.

6. Comitato Provinciale convocazione e deliberazioni.

Il Comitato Provinciale è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 25% dei componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere spedita entro dieci giorni dalla richiesta.

In tutti gli altri casi la convocazione è fatta con avviso scritto a firma del Presidente da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera, fax o posta elettronica con convalida di avvenuta ricezione.

In caso di urgenza questo termine può essere ridotto fino a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

Le riunioni del Comitato Provinciale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti per l'orario di convocazione. Trascorsa mezz'ora la riunione sarà validamente costituita quale che sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti, ciascuno dei quali dispone di un solo voto. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Comitato Provinciale. E' ammessa la delega.

7. Partecipazioni alle riunioni.

I componenti del Comitato Provinciale possono farsi rappresentare alle riunioni mediante delega specifica conferita per iscritto ad altro componente e ad ogni partecipante può essere conferita una sola delega.

8. Presidente.

Il Presidente della Piccola Industria:

- a) convoca e presiede il Comitato P.I. e il Comitato di Presidenza;
- b) dà esecuzione alle delibere ed adempie a tutte le altre funzioni che siano delegate dagli organi della Piccola Industria o da Confindustria Catania.

Il Presidente dura in carica due anni. E' rieleggibile ma non può durare in carica più di sei anni consecutivi e potrà essere rieletto nello stesso incarico solo dopo un quadriennio dall'ultimo mandato. In caso di temporaneo impedimento esso è sostituito in tutte le sue prerogative e funzioni dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza e del Comitato P.I. ai quali dovrà riferire alla prima riunione utile per l'eventuale ratifica.

9. Vice Presidenza.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi di cui all'art.1 del presente regolamento, secondo le deleghe loro assegnate.

I Vice Presidenti durano in carica due anni. Sono rieleggibili ma non possono durare in carica più di sei anni consecutivi e potranno essere rieletti nello stesso incarico solo dopo un quadriennio dall'ultimo mandato.

10. Comitato di Presidenza

E' composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

E' convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente.

La convocazione è sempre fatta a firma del Presidente, con avviso scritto da spedire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, per posta, telefax o posta elettronica. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto fino a 24 ore.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare.

Il Comitato di Presidenza ha il compito di:

- a) Proporre la nomina di rappresentanti del Comitato P.I. presso enti, organi e commissioni in cui sia ammessa, prevista o richiesta una rappresentanza della P.I.;
- b) Svolgere attività di supporto al Presidente nei limiti dei compiti affidatigli da questi;
- c) Proporre, come previsto all'art. 11, le modifiche del presente regolamento che saranno poi sottoposte al Comitato Provinciale Piccola Industria per l'approvazione.

Al Comitato possono essere affidate deleghe da parte del Comitato Provinciale Piccola Industria per lo studio e la trattazione di specifiche tematiche.

11. Modifiche e scioglimento.

Le proposte di modifica del presente regolamento sono avanzate dal Comitato di Presidenza o da almeno il 25% dei componenti del Comitato Provinciale P.I..

Le proposte di modifica, per essere valide, dovranno essere deliberate dal Comitato Provinciale Piccola Industria con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto; trascorsa mezz'ora, con la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto.

Le modifiche del regolamento dovranno essere ratificate dal competente organo statutario di Confindustria Catania, entro due mesi dalla loro presentazione.

Per la proposta di scioglimento del Comitato Provinciale Piccola Industria si adotteranno criteri e maggioranze previsti per lo scioglimento di Confindustria Catania.

12. Segreteria.

Alla Segreteria della Piccola Industria provvede, con personale proprio, Confindustria Catania.

13. Rinvio allo Statuto di Confindustria Catania.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme statutarie di Confindustria Catania, nonché alle norme e regolamenti della Confederazione Generale dell'Industria Italiana relativi al funzionamento degli organi della Piccola Industria.

Valgono altresì le disposizioni generali sulle cariche stabilite nel vigente Statuto di Confindustria Catania.

Deliberato dal Comitato Provinciale Piccola Industria del 20.01.2011

Ratificato dalla Giunta di Confindustria Catania nella seduta del 20.04.2011

REGOLAMENTO

COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE

*Regolamento Approvato il 6 aprile 2011
(Ratificato dalla Giunta di Confindustria Catania il 20/04/11.)*

Art.1) COSTITUZIONE

In seno a Confindustria Catania e con sede presso la stessa è costituito il Comitato denominato C.I.F. (Comitato Imprenditoria Femminile Confindustria Catania).

Art. 2) FINALITA'

Il Comitato, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto e nelle delibere di Confindustria, promuove lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, nonché il riconoscimento di un'autonoma soggettività femminile in cui sono prioritari i valori della solidarietà e del rispetto della dignità dell'essere umano, sostenendone l'affermazione nel mondo del lavoro, nella società e nelle Istituzioni.

Il Comitato inoltre si prefigge di:

1. rappresentare gli interessi e le tematiche dell'imprenditoria femminile nei confronti delle Istituzioni, della società civile e del mondo associativo;
2. operare per il conseguimento delle pari opportunità per le donne imprenditrici, per le donne che intendono avviare un'impresa e per le donne nel mondo del lavoro qualunque ruolo esse ricoprano;
3. promuovere la presenza delle imprenditrici presso Enti ed Organismi economici, sociali e culturali, pubblici e privati, locali, regionali e nazionali;
4. operare nell'ottica della promozione della cultura d'impresa.
5. fornisce pareri agli Organi collegiali interni e alle rappresentanze esterne di Confindustria di cui acquisisce in via preventiva gli argomenti in discussione.

Art. 3) ATTIVITA' DEL COMITATO

Il Comitato:

1. promuove iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile anche tramite specifiche attività di formazione ed aggiornamento a favore delle donne aspiranti imprenditrici ed imprenditrici oltre che per il miglioramento complessivo della condizione femminile nel mondo del lavoro in particolare attraverso la partecipazione attiva alla programmazione delle attività associative;
2. partecipa alle attività confindustriali realizzate sia localmente che a livello interprovinciale, regionale e nazionale concernenti la presenza delle donne nello sviluppo imprenditoriale;
3. promuove indagini conoscitive per il superamento di situazioni socio-economiche di svantaggio per le donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
4. promuove e favorisce l'adesione a Confindustria Catania delle imprese rappresentate da donne imprenditrici.

Art. 4) REQUISITI DI APPARTENENZA

Possono far parte del Comitato tutte le imprenditrici e le dirigenti, nonché le donne impegnate regolarmente ed attivamente nell'azienda di famiglia, così certificate dai rispettivi legali

rappresentanti, e le cui imprese siano iscritte a Confindustria Catania ed in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Art. 5) MODALITA' DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo e inviata a Confindustria Catania, viene esaminata nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo del Comitato C.I.F. successiva alla data di presentazione della richiesta, per la verifica del rispetto dei requisiti. A seguito della verifica sarà comunicata alla richiedente l'avvenuta iscrizione o, nel caso di diniego della stessa, i motivi della decisione. Contro tale decisione è ammesso ricorso al Comitato di Presidenza di Confindustria Catania, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Comitato di Presidenza decide in via definitiva.

Art. 6) CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA

L'appartenenza al Comitato cessa:

1. per dimissioni;
2. per sopravvenuta mancanza dei requisiti;
3. per cessazione del rapporto associativo dell'impresa iscritta a Confindustria Catania.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rinvia alle norme dello Statuto di Confindustria Catania.

Art. 7) CONVOCAZIONE

Il Comitato viene convocato dalla Presidente. La convocazione deve essere effettuata con almeno cinque giorni di preavviso per posta, fax o posta elettronica indirizzata al domicilio del componente.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata per posta, fax o posta elettronica indirizzata al domicilio del componente, almeno tre giorni prima della data della riunione.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno e può inoltre, in via straordinaria, essere convocato quando almeno un 1/5 dei membri lo richieda.

La convocazione deve contenere le indicazioni del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. La riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 8) ORGANI

il Comitato è rappresentato dal:

1. Presidente
2. Vice Presidente
3. Consiglio Direttivo

Ogni componente del Comitato ha diritto ad 1 voto delegabile ad altra componente del Comitato che non potrà ricevere più di una delega.

- La Presidente è eletta dai componenti il Comitato, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- La Presidente designa la propria Vice Presidente tra le componenti del Comitato che la sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

- Il Consiglio Direttivo è eletto dal Comitato ed è formato da un numero massimo di 9 componenti, inclusi la Presidente e la Vice Presidente e cura l'attuazione di quanto viene deliberato.

Potranno essere istituiti gruppi di lavoro o assegnati specifici incarichi all'interno del Comitato per sviluppare singoli progetti o per esaminare particolari problematiche, anche invitando alle proprie sedute esperti o rappresentanti delle imprese, di altre associazioni di categoria o di enti istituzionali.

Art. 9) SEGRETERIA

Alla Segreteria del Comitato provvede, con personale proprio, Confindustria Catania.

Art. 10) DURATA

Tutte le cariche del Comitato hanno durata pari a due anni.

La carica di Presidente del Comitato non può essere ricoperta per più di sei anni consecutivi. La Presidente potrà essere rieletta nello stesso incarico dopo un'interruzione di almeno un biennio. In caso di mancato rinnovo delle cariche entro i sessanta giorni successivi la scadenza biennale, il Presidente di Confindustria Catania interviene in via sostitutiva.

Art. 11) RICHIAMO

Si richiamano integralmente le norme statutarie di Confindustria Catania, del Codice Etico e della Carta dei Valori associativi di Confindustria. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si rimanda allo Statuto di Confindustria Catania, anche con particolare riferimento alle disposizioni generali sulle cariche.

Art. 12) APPROVAZIONE - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta di Confindustria Catania.

Le deliberazioni che comportano modifiche del presente regolamento devono essere approvate dai voti favorevoli di 1/3 delle aventi diritto al voto e sottoposte all'approvazione della Giunta di Confindustria Catania.